TRIBUNALE DI VERONA

SEZIONE LAVORO

Udienza del 24.1.2018 ad ore 13 nella Causa n. 1641 2016

Sono comparsi per la parte ricorrente, presente personalmente, l'avv. Carli e per la parte convenuta l'avv. Nicola Baciga.

I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.

L'avv. Carli in particolare, in sede di precisazione delle conclusioni, aderisce all'eccezione relativa alla non debenza dell'indennità richiesta per il 2012 e per i tre mesi del 2013, oggetto della sanzione disciplinare.

L'avv. Baciga prende atto di tale rinuncia ed insiste nelle conclusioni ribadendo che nel corso del 2015 è stato deliberato il conferimento dell'incarico dirigenziale di alta specializzazione in favore della ricorrente che nel 2016 è stata invitata a sottoscrivere il relativo contratto, senza tuttavia alcun esito.

Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

Il Giudice

Dott. Alessandro Gasparini

Firmato Da: GASPARINI ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: aab90c6748918eb6bec29d2a0ba15f1

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VERONA

Sezione lavoro

Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini , all'udienza del giorno 24.1.2018, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro n. **1641 / 2016** RCL avente ad oggetto: dirigenza medica/automatica assegnazione incarico ex art. 15, co. 4 Dlgs 502/99/indennità di esclusività

promossa con ricorso depositato il **20/07/2016**

da

GIORGIA NEGRINI (C.F. NGRGRG69R53E897R), con il patrocinio dell'avv. CARLI CLAUDIO, elettivamente domiciliata in presso lo studio del difensore in via del Fante n. 5 Verona

Contro

AZIENDA ULSS N. 22 DI BUSSOLENGO (C.F. 02576210237), con il patrocinio dell'avv. BACIGA STEFANO, elettivamente domiciliato in VIA A. SCIESA 10 VERONA presso lo studio del difensore

Motivi della decisione

La dott.ssa Giorgia Negrini, dipendente dell'azienda ospedaliera convenuta, prima con contratti a termine (ultimo dei quali sottoscritto in data 15.3.2006, con decorrenza dal 16.3.2006) poi con contratto a tempo indeterminato con rapporto esclusivo dal 15.12.2006 (e fino a tutto il 2013), con funzioni di dirigente medico

Firmato Da: GASPARINI ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: aab90c6748918eb6bec29d2a0ba15f1

ex art. 27, comma 1, lett. d) del CCNL 8 giugno 2000 dell'area della Dirigenza Medica e Veterinaria, con specializzazione in ostetricia e ginecologia, chiedeva, avendo ottenuto la valutazione positiva dal Collegio Tecnico Aziendale (v. verbale del 20.12.2011, redatto ai sensi dell'art. 15 co. 4 d.lgs. 502/92), in relazione al periodo 16.3.2006-31.8.2011 (doc. 8 parte ricorrente), l'accertamento del diritto a vedersi attribuire dal giorno 1.9.2011 l'incarico dirigenziale di natura professionale di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo o di direzione di struttura semplice e a vedersi riconoscere il corrispondente trattamento economico con conseguente condanna della resistente al pagamento delle differenze retributive maturate (o all'equivalente somma a titolo di risarcimento del danno per mancato riconoscimento della qualifica spettante), oltre ad interessi e rivalutazione. Chiedeva in ogni caso l'accertamento del diritto e la conseguente condanna dell'ente convenuto al pagamento dell'indennità di esclusività nella misura prevista per la seconda fascia dall'art. 5 CCNL 8.6.200 e s.m.i., oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo. Chiedeva infine la condanna della convenuta al rimborso delle spese di lite oltre oneri di legge.

Esponeva che la convenuta, pur prendendo atto della positiva valutazione da parte della commissione, non aveva assegnato alla ricorrente alcun incarico fra quelli contemplati dall'art. 27, co 1, lett. b) o c), CCNL 8.6.2000 Dirigenza Area IV. L'azienda ospedaliera inoltre ritenuta l'applicabilità al rapporto di lavoro dell'art. 9, co. 1, DL 78/2010, non aveva riconosciuto alla ricorrente l'adeguamento dell'indennità di esclusiva, peraltro legata all'effettivo svolgimento degli incarichi di livello superiore. Parte ricorrente sostiene invece che l'assegnazione di incarico di cui all'art. 27, co. 1, lett. b) o c), CCNL 8.6.200 Dirigenza Area IV consegua automaticamente alla positiva valutazione del primo quinquennio, di

Firmato Da: GASPARINI ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: aab90c6748918eb6bec29d2a0ba15f1

servizio; ritiene inoltre che il blocco stipendiale di cui all'art. 9, co. 1, DL 78/2010 non si applichi alle voci retributive qui in trattazione.

Si costituiva in giudizio l'azienda convenuta chiedendo l'integrale rigetto delle domande di parte attrice. L'azienda sanitaria infatti sostiene che ai sensi dell'articolo 15 ter del D.lg 502/92 il dirigente al termine del primo quinquennio di attività ha la possibilità di vedersi conferire un incarico di valenza superiore tenuto conto delle valutazioni effettuate dal collegio tecnico. Tuttavia tale valutazione positiva costituisce soltanto un presupposto necessario ma non sufficiente per il conferimento dell'incarico tra quelli indicati alla lettera B) e C) dal comma 1 dell'articolo 27 del CCNL 1998/2001. Peraltro con delibera del direttore generale n. 321 del 17.7.2015 alla ricorrente è stato effettivamente conferito un incarico dirigenziale ex art. 27, comma 1, lett. c) (doc. 13 parte resistente). Ritiene inoltre che la connessa dinamica dell'indennità di esclusività non può che essere qualificata come incremento automatico della retribuzione e deve ritenersi assoggettata al "blocco" delle progressioni stipendiali ad opera del D.L. n. 78 del 2010 . L'azienda ospedaliera rileva comunque che l'indennità di esclusività non potrebbe comunque essere riconosciuta alla ricorrente per il periodo di sospensione dal servizio senza retribuzione (6.5.2013-5.8.2013) e per l'anno 2012, in relazione al quale la stessa indennità le era stata tolta all'esito di procedimento disciplinare conclusosi il 28.3.2013 (proprio per violazione del rapporto di esclusività per svolgimento di attività professionale *extra moenia*), la cui legittimità è stata confermata dalla sentenza del Tribunale di Verona (doc. nn. 3 e 4 parte resistente), passata in giudicato.

La causa non richiedeva lo svolgimento di attività istruttoria e pertanto, fallito il tentativo di conciliazione, veniva fissata udienza di discussione con termine per note difensive all'esito della quale il Giudice pronunciava sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e contestuale motivazione

Firmato Da: GASPARINI ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: aab90c6748918eb6bec29d2a0ba15f1

***

Le domande di parte ricorrente come precisate all'odierna udienza sono fondate e devono essere accolte nei termini di seguito precisati.

Lo scrivente ritiene condivisibili le argomentazioni in diritto svolte dal Tribunale di Perugia nella sentenza n. 236/17 (conforme ad altri precedenti del medesimo Ufficio) e riprese dalla sentenza del Tribunale di Verona nella sentenza n. 659/2017 (in senso analogo anche Tribunale di Vicenza, sentenza n. 71/2017).

Al fine di meglio inquadrare l'odierna controversia occorre richiamare la normativa, legislativa e contrattuale, applicabile nella specie.

L'art. 15 del D. Lgs. n. 502 del 1992, nella sua attuale formulazione, prevede, nei limiti di interesse, che: "In relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare, alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, accertate con le procedure valutative di verifica di cui al comma 5, al dirigente, con cinque anni di attività con valutazione positiva *sono attribuite* funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonché possono essere attribuiti incarichi di direzione di strutture semplici.".

Tale norma, soprattutto ove confrontata con la precedente formulazione ("In relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare, alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, accertate con le procedure valutative di verifica di cui al comma 5, al dirigente, con cinque anni di attività con valutazione positiva possono essere attribuite funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonché incarichi di direzione di strutture semplici") consente di affermare la sussistenza di un vero e proprio diritto del dirigente che abbia cinque anni di pregressa esperienza lavorativa e che sia destinatario di positiva valutazione da parte degli organismi preposti alla verifica e valutazione dei

Firmato Da: GASPARINI ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: aab90c6748918eb6bec29d2a0ba15f1

dirigenti, all'attribuzione delle "funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo" (ossia gli incarichi menzionati all'art. 27 lett. c), potendo inoltre essere attribuiti al dirigente, questa volta a discrezione dell'Amministrazione, "incarichi di direzione di strutture semplici".

La norma in esame deve quindi essere interpretata nel senso che al dirigente con cinque anni di anzianità devono essere attribuiti gli incarichi di cui all'art. 15 co. 4, Dlgs 502/1992 e che, tuttavia, la scelta dei detti incarichi – di attribuzione necessaria - devono essere individuati dall'Amministrazione alla luce della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare e delle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente.

Peraltro l'art. 28, comma 2, CCNL 3.11.2005 Dirigenza Area IV (successivo all'entrata in vigore del richiamato art. 15, co. 4, nella sua attuale formulazione) ha ulteriormente affermato che: "L'esito positivo della valutazione affidata al Collegio tecnico produce i seguenti effetti: "[…] lett. b) per i dirigenti neo assunti, al termine del quinto anno, ai sensi degli artt. 3, comma 1, e 4, comma 2 e art. 5, comma 5 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio:

- la attribuzione di incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo, nonché di direzione di strutture semplici;
- l'attribuzione dell'indennità di esclusività della fascia superiore;
- la rideterminazione della retribuzione di posizione minima contrattuale, il cui valore è indicato, nel tempo, dalle tavole degli articoli da 37 a 40. In ogni caso la retribuzione di posizione minima dopo il 31 dicembre 2003 è rideterminata nella misura prevista dagli artt 42 e 43 ferma rimanendo la modalità di finanziamento stabilita dall'art. 9, comma 3 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio".

Firmato Da: GASPARINI ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: aab90c6748918eb6bec29d2a0ba15f1

I suddetti dati normativi e contrattuali di per sé chiari ed inequivocabilmente interpretabili sono destinati a superare, di fatto abrogandolo, l'art. 28, co. 3 e 4, CCNL 8.6.2000 Dirigenza Area IV, che stabiliva: "3. Ai dirigenti, dopo cinque anni di attività, *sono conferibili* gli incarichi di direzione di struttura semplice ovvero di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo indicati nell'art. 27, comma 1 lett. b) e c). 4. Gli incarichi di cui al comma 3 sono conferiti dall'azienda, a seguito di valutazione positiva ai sensi dell'art. 32, *su proposta* del responsabile della struttura di appartenenza, con atto scritto e motivato. Per quanto riguarda gli incarichi di direzione di struttura semplice essi sono conferiti nei limiti del numero stabilito nell'atto aziendale". In tal senso, peraltro, va limitata la portata dell'art. 15-ter, co.1, richiamato dalla difesa dell'ente. D'altronde la sottoposizione dell'attribuzione di funzioni di alta specializzazione oltre che alla valutazione positiva del collegio tecnico, anche alla valutazione discrezionale di compatibilità con le risorse finanziarie e con le scelte gestionali dell'azienda sanitaria, finirebbe col privare di ogni significato il tenore dell'art. 15, co IV, come modificato, rispetto alla formulazione precedente.

Sussiste quindi e deve essere affermato il diritto della ricorrente al conferimento di un incarico tra quelli contemplati dall'art. 27, co. 1, lett. b) o c), CCNL 8.6.2000 Dirigenza Area IV e, conseguentemente il diritto – non attinto dal disposto dell'art. 9, DL 78/2010 in ragione dell'eccezione connessa alle "variazioni dipendenti da […] conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno" – a percepire il relativo adeguamento retributivo, previdenziale e contributivo, per cui la ricorrente ha formulato espressa domanda di accertamento e condanna.

Il concreto momento nel quale il suddetto diritto è sorto, in assenza di contestazioni specifiche sul punto da parte della ULSS convenuta deve essere

Firmato Da: GASPARINI ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: aab90c6748918eb6bec29d2a0ba15f1

determinato nel 1.9.2011, primo giorno del mese successivo al periodo di valutazione di cui al verbale del Collegio Tecnico del 20.12.2011.

L'art. 15-quater D.lgs 502/1992, stabilisce, invece, che: "1. I dirigenti sanitari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, con i quali sia stato stipulato il contratto di lavoro o un nuovo contratto di lavoro in data successiva al 31 dicembre 1998, nonché quelli che, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, abbiano optato per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria, sono assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo (omissis...)(omissis...) 5. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono il trattamento economico aggiuntivo da attribuire ai dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo ai sensi dell'art. 1, comma 12, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, nei limiti delle risorse destinate alla contrattazione collettiva.". L'art. 5 del c.c.n.l. economico dell'8.6.2000 ha dato contenuto concreto all'indicazione che precede stabilendo che "1. In applicazione di quanto previsto dalla norma di rinvio contenuta nell' art. 42 del c.c.n.l. stipulato in data 8 giugno 2000, con la presente clausola viene disciplinata, a decorrere dal 1 gennaio 2000, l'indennità per l'esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario. 2. L'indennità di esclusività, fissa e ricorrente, è corrisposta per tredici mensilità. Essa costituisce un elemento distinto della retribuzione che non viene calcolato al fine della determinazione del monte salari cui fanno riferimento gli incrementi contrattuali. 3. L'indennità di esclusività del rapporto di lavoro, che non determina forme di automatismo, è fissata nelle seguenti misure annue lorde: Dirigente con incarico di direzione di struttura complessa L. 31.994.000 Dirigente con incarichi art. 27 lett. b) o c) del c.c.n.l. stipulato in data 8 giugno 2000 ed esperienza professionale nel SSN superiore a quindici anni L. 24.000.000 Dirigente con incarichi art. 27, lett. b) o c) del c.c.n.l. stipulato in data 8 giugno 2000 ed esperienza professionale nel SSN tra cinque e quindici anni L. 17.610.000, Dirigente con esperienza

Firmato Da: GASPARINI ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: aab90c6748918eb6bec29d2a0ba15f1

professionale nel SSN sino a cinque anni L. 4.363.000 4. L' esperienza professionale di cui al comma 3 è quella maturata al 31 dicembre 1999. 5. Il passaggio alla fascia superiore dell'indennità, per i dirigenti cui non è conferito l'incarico di direzione di struttura complessa, è condizionato all'esito positivo della verifica triennale di cui all'art. 31, comma 2 del c.c.n.l. stipulato in data 8 giugno 2000. In caso di mancato superamento essa sarà attribuita alla successiva verifica triennale se positiva. Il mancato rinnovo dell'incarico di direzione di struttura complessa determina l'attribuzione dell'indennità di esclusività della fascia immediatamente inferiore. 6. In caso di non coincidenza dei tempi tra la verifica e la maturazione dell'esperienza professionale, la verifica è anticipata dall'azienda al trimestre immediatamente successivo al conseguimento del requisito ed è effettuata, con le stesse modalità previste dagli artt. 31 e 32 del c.c.n.l. stipulato in data 8 giugno 2000. L'indennità - se la verifica è positiva - decorre dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dell'esperienza richiesta".

Dal compendio normativo sin qui trasposto emerge che il dirigente medico - a tempo determinato o indeterminato - che presti servizio esclusivo in favore dell'azienda sanitaria ha diritto di percepire un emolumento aggiuntivo denominato "indennità di esclusività". Ai neo assunti, sino al compimento di un lustro, sono affidati compiti di collaborazione ed obiettivi assegnati dal dirigente della struttura in cui opera, maturando il diritto a percepire la detta indennità nella misura minima contrattualmente prevista.

Compiuti i cinque anni e a condizione di avere ottenuto una valutazione positiva del proprio operato nel periodo di riferimento, il dirigente ha diritto di conseguire un altro incarico di contenuto più importante (direzione di struttura semplice, alta specializzazione, studio ecc.) ed in questo caso acquisisce il diritto a percepire un'indennità di esclusività corrispondente alla fascia superiore).

Firmato Da: GASPARINI ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: aab90c6748918eb6bec29d2a0ba15f1

In proposito, tuttavia non è inutile sottolineare, che, diversamente dagli incarichi dirigenziali di direzione di strutture semplici e complesse (per i quali l'aspirante non è titolare di un diritto soggettivo pieno), nel caso dei compiti elencati dal citato art. 15 D.Lgs. n. 502 del 1992 co. 4 si tratta di mansioni necessarie, ossia che ciascun dirigente ha diritto di vedersi attribuire, quale "contenuto minimo" della figura di dirigente sanitario.

A ciò, d'altronde, non osta il fatto che l'art. 27 c.c.n.l. parli di incarichi "conferibili", atteso che tale norma contrattuale riguarda anche gli incarichi di direzione di struttura complessa e semplice il cui conferimento non può essere certo obbligatorio, così come gli incarichi di natura professionale di collaborazione che sono unici che possono essere conferiti ai dirigenti di nuova nomina.

Ciò detto in merito al pieno diritto della ricorrente all'attribuzione di un tale incarico alla data di maturazione del quinquennio e stante la valutazione positiva del Collegio Tecnico, occorre valutare se, nel caso di corretto adempimento da parte dell'azienda sanitaria a tale obbligo, sarebbe conseguito in capo al ricorrente il diritto di ottenere la retribuzione rivendicata, ossia la retribuzione di posizione minima unificata e l'indennità di esclusività prevista dall'art. 5 del c.c.n.l. 2000 destinata ai dirigenti medici con oltre cinque anni di servizio e titolari di incarico di alta specializzazione, sempre con la medesima decorrenza del 1.9.2011, epoca di maturazione del primo quinquennio di proficuo servizio.

Ciò, perché, a detta della convenuta, l'incremento stipendiale sarebbe stato, comunque, bloccato a seguito dell'intervento delle misure di "Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico" di cui all'art. 9 del D.L. n. 78 del 2010.

Firmato Da: GASPARINI ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: aab90c6748918eb6bec29d2a0ba15f1

Tale disposizione così recita: "Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della L. 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, e dall'articolo 8, comma 14, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo".

Occorre, dunque, individuare il campo di applicazione della norma riportata, verificando se l'esito positivo della valutazione del Collegio tecnico al termine del quinquennio e l'attribuzione di un incarico di "seconda fascia" determini l'acquisizione in capo al dirigente medico di un diritto che non rientra nelle misure di congelamento della spesa.

Ebbene, la questione è stata oggetto di un acceso dibattito che, in ragione delle evidenti difficoltà interpretative emerse, ha visto pronunciarsi anche la conferenza Regioni e Province Autonome con atto del 10.02.2011, modificato ed integrato in data 12.10.2011 ed in data 7.02.2013.

Ebbene nel documento della Conferenza si è ritenuto che " vanno fatti salvi nel corso del triennio di riferimento, quindi non vengono ricompresi nel tetto del trattamento economico complessivo, gli "effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva", vale a dire le variazioni retributive in aumento

Firmato Da: GASPARINI ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: aab90c6748918eb6bec29d2a0ba15f1

conseguenti a eventi che incidono sulla prestazione lavorativa. Sono evidenziati direttamente dalla disposizione le variazioni dipendenti da:

a. eventuali arretrati (es. ex rinnovi contrattuali e/o riconoscimento attribuzione istituto contrattuale con decorrenza retroattiva); b. conseguimento funzioni diverse in corso d'anno". Tra queste a titolo esemplificativo, è stata menzionata, per il SSN, proprio l'ipotesi dell'"attribuzione ai dirigenti di prima nomina, dopo 5 anni di servizio, di un incarico con funzioni superiori".

Questo giudicante, in conformità all'orientamento giurisprudenziale richiamato ed in linea di continuità con i pareri delle regioni, ritiene che l'attribuzione ad un dirigente medico, che ha conseguito valutazione positiva del proprio operato nel primo quinquennio, di un incarico di fascia superiore, sia evento estraneo all'ordinaria dinamica retributiva in quanto modifica la tipologia e le condizioni della prestazione resa e, perciò, la maggiorazione dell'indennità di esclusività che consegue a quanto sopra non è passibile di congelamento. Depone in tal senso il fatto che l'indennità di esclusività non è indicata tra gli emolumenti compresi nel trattamento fondamentale né accessorio destinato ai dirigenti (art. 33 c.c.n.l. di settore) ma è destinata a remunerare in modo specifico e differenziato l'incarico aggiuntivo conferito ai medici che assumono il vincolo di esclusiva. Il passaggio da una fascia all'altra non avviene, peraltro, automaticamente in base all'anzianità di servizio accumulata, ma presuppone una valutazione positiva dell'operato del dirigente nell'incarico precedente e, per l'effetto, l'ottenimento di un nuovo e più prestigioso incarico con percezione di un'indennità proporzionalmente adeguata.

Non si tratta, dunque, di una mera e semplice "progressione di carriera", ipotesi che rientra per legge nel blocco retributivo, quanto piuttosto della fattispecie del conseguimento di una funzione diversa.

Alla luce dei principi richiamati le domande di parte ricorrente devono essere accolte e in primo luogo deve essere dichiarato il diritto della ricorrente a vedersi

Firmato Da: GASPARINI ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: aab90c6748918eb6bec29d2a0ba15f1

attribuire con effetto dal 1.9.2011 un incarico previsto dall'art. 27 CCNL 8.6.2000 comma 1 lett. C). In secondo luogo deve essere riconosciuto il diritto della ricorrente alla fascia superiore dell'indennità di esclusività dalla medesima data con esclusione tuttavia delle somme relative alla predetta indennità per l'anno 2012, di cui al provvedimento disciplinare del 28.3.2013 confermato dalla sentenza del Tribunale di Verona n. 340/2015, passata in giudicato.

Le spese di lite devono essere parzialmente compensate per un terzo, in ragione della rinuncia parziale alla domanda originaria della ricorrente a seguito dell'eccezione della resistente, come da precisazione delle conclusioni; per i restanti due terzi le spese di lite vanno poste a carico della resistente soccombente nella misura liquidata in dispositivo, in base ai parametri di cui al DM 55/2014, alla natura ed al valore della causa, nonché dell'attività difensiva svolta (fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione, fase decisioria).

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata

1) dichiara il diritto della ricorrente a vedersi attribuire con effetto dal 1.9.2011 un incarico previsto dall'art. 27 CCNL 8.6.2000 comma 1 lett. C) condannando la resistente al pagamento delle differenze retributive derivanti dal mancato conferimento dell'incarico dirigenziale spettante, con esclusione dei periodo dal 6.5.2013 al 5.8.2013, oltre ad interessi e rivalutazione nei limiti previsti dall'art. 22, comma 36, L. 724/1994;

2) dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento della fascia superiore dell'indennità di esclusività con decorrenza dal 1.9.2011 sino all'1.1.2014, con esclusione dell'intero anno 2012 e del periodo dal 6.5.2013 al 5.8.2013 e condanna la resistente al pagamento in favore della ricorrente delle corrispondenti

Firmato Da: GASPARINI ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: aab90c6748918eb6bec29d2a0ba15f1

differenze, pari ad Euro 588,67 mensili, per tredici mensilità, oltre ad interessi e rivalutazione, nei limiti previsti dall'art. 22, comma 36, L. 724/1994;

3) condanna parte convenuta a rifondere due terzi delle spese di lite alla parte ricorrente che liquida per la predetta quota in € 2.678,00 per compensi professionali e spese forfettarie, oltre IVA e CPA ed Euro 118,50 per contributo unificato, compensandole per il restante terzo.

Verona, 24.1.2018

IL GIUDICE DEL LAVORO

Dott. Alessandro Gasparini

Firmato Da: GASPARINI ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: aab90c6748918eb6bec29d2a0ba15f1